

- (5) Alla luce degli sviluppi di cui al considerando 3 e al fine di garantire il protrarsi dell'attuazione dell'accordo politico, è opportuno mantenere la sospensione dell'applicazione delle misure di riequilibrio dell'Unione. Non è pertanto al momento necessaria la notifica scritta al consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio in relazione all'applicazione di tali misure, e la trasmissione della notifica in questione dovrebbe essere sospesa.
- (6) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la sospensione tenendo conto degli ulteriori sviluppi delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti e può adottare ulteriori misure.
- (7) Il presente regolamento non pregiudica la posizione dell'Unione secondo cui le misure di salvaguardia degli Stati Uniti sono incompatibili con l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
- (8) Data la necessità di garantire che la sospensione di cui al presente regolamento si applichi a decorrere dal 7 febbraio 2026, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564 è sospesa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 7 febbraio 2026 al 6 agosto 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

26CE0781

